



DELIBERAZIONE n.100/2018/PRSP

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2018

composta dai magistrati:

dott. Nispi Landi Mario	Presidente
dott. Giuseppe Imparato	Consigliere
dott. Luigi Di Marco	Consigliere, relatore



VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art.3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione n.13/SEZAUT/2015/INPR della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2014, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

CONSIDERATO che l'Organo di revisione economico-finanziaria del comune di **Monteroduni** ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2015 e le risposte alle richieste istruttorie rese necessarie per acquisire ulteriori e circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine ad operazioni contabili risultanti dai predetti questionari;

VISTA la relazione contenuta nella nota doc. interno 70171755 del 04/01/2018 e richiamata nella nota documento interno n. 74256019 del 16/07/2018, con la quale il Magistrato istruttore, a conclusione dell'istruttoria espletata, ha deferito la questione all'esame della



4

Sezione per la decisione collegiale;

VISTA la pronuncia di questa Sezione n. 57/2018/PRSP, adottata ai sensi dell'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito delle gravi irregolarità riscontrate nel rendiconto per l'esercizio 2015 e la conseguente prescrizione di adozione di provvedimenti correttivi;

VISTA l'Ordinanza n. 13/PRES/2018 del 18 luglio 2018 di convocazione della Sezione per il giorno 24 luglio 2018;

VERIFICATA la comunicazione del Comune di Monteroduni dell'avvenuta adozione di provvedimenti correttivi;

RITENUTA l'opportunità di discutere nell'odierna Camera di Consiglio la valutazione delle misure correttive adottate dal Comune;

UDITO il Magistrato relatore;

FATTO

Con delibera di questa Sezione n. 57/2018/PRSP, assunta a conclusione dell'istruttoria sul Rendiconto 2015 del Comune di Monteroduni, sono state accertate una serie di gravi irregolarità contabili ed è stato fissato il termine di sessanta giorni per adottare, ai sensi dell'art.148 bis comma 3 TUEL, i provvedimenti idonei a ripristinare gli equilibri di bilancio.

La comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento è stata inviata in data 3 maggio 2018.

L'amministrazione comunale ha provveduto, entro la scadenza del termine, a comunicare le misure correttive adottate. Sono dunque pervenute in data 27/06/2018, la determina n. 26 del 22 maggio 2018,

DELIBERAZIONE N.100/2018/PRSP
Sezione controllo Molise



A handwritten signature or mark, possibly initials, located on the right side of the page.

la deliberazione della Giunta n. 31 del 25 maggio 2018 e le deliberazioni del Consiglio Comunale n.12, 13 e 14 del 19 giugno 2018 dalle quali si evincono le misure correttive adottate a seguito della citata deliberazione n. 57/2018 con cui questa Sezione aveva accertato:

- La mancata scomposizione della cassa in fondi liberi e vincolati;
- La scorretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e mancato accantonamento del relativo Fondo nel risultato di amministrazione 2015;
- La mancata indicazione delle modalità di calcolo seguite per la determinazione dell'importo accantonato al FCDE al 31.12.2015;
- La necessità di porre in essere il ricalcolo del risultato di amministrazione al 31/12/2015.

In particolare, con la Determina n. 26 del 22/05/2017 si è proceduto a determinare al 31/12/2017 il totale della quota vincolata pari ad € 555.749,58. Essa si compone della quota vincolata pari ad € 328.398,82 (corrispondente al fondo di cassa al 31/12/2017) e della quota vincolata utilizzata per le spese correnti non reintegrata al 31/12/2017 di € 227.350,76.

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 25/05/2018 sono state definite le misure correttive da inviare al Consiglio Comunale per gli adempimenti conseguenziali. In particolare è stato determinato il fondo anticipazione di liquidità da accantonare, che risulta essere pari ad € 750.089,93 ed è stato rideterminato il FCDE che risulta pari ad € 211.991,57.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/06/2018 sono

DELIBERAZIONE N.100/2018/PRSP
Sezione controllo Molise



state approvate le misure correttive, con la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/06/2018 è stato approvato il rendiconto 2017 ed infine con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19/06/2018 è stata applicata al bilancio di previsione esercizio 2018/2020, tramite variazione di bilancio, il ripiano derivante dalle misure correttive. Con l'approvazione del rendiconto 2017 si viene a determinare un disavanzo di amministrazione che l'Ente ha ripianato applicando *sic et simpliciter* la divisione per 27 rate.

Il Magistrato istruttore, esaminata la documentazione da ultimo richiamata, ha rimesso alla decisione collegiale l'esame della situazione.

Il Presidente, con ordinanza n. 13/PRES/2018, ha fissato la Camera di consiglio per l'esame collegiale al giorno 24 luglio 2018.



DIRITTO

~~1. L'art.148 bis del TUEL, introdotto dall'art.3, comma 1, lett. e), del D.L.n.174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti adottino "specifiche pronunce di accertamento", nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; dell'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della mancata sostenibilità dell'indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il comma 3 aggiunge che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le~~

irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

2. In ragione del disposto normativo richiamato, in merito al rendiconto 2015, questa Sezione, con delibera n. 57/2018/PRSP, ha adottato nei confronti del Comune di Monteroduni specifica pronuncia ed ha fissato il termine di sessanta giorni per adottare, ai sensi dell'art.148 bis comma 3 del TUEL, i provvedimenti idonei a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In particolare la Sezione, con la pronuncia citata aveva accertato:

- La mancata scomposizione della cassa in fondi liberi e vincolati;
- La scorretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ed mancato accantonamento del relativo Fondo nel risultato di amministrazione 2015;
- La mancata indicazione delle modalità di calcolo seguite per la determinazione dell'importo accantonato al FCDE al 31.12.2015;
- La necessità di porre in essere il ricalcolo del risultato di amministrazione al 31/12/2015.

3. Ebbene, con riferimento alla composizione della cassa la Sezione ritiene adeguate le misure correttive adottate, mentre la



h

correttezza dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione 2017 sarà fatta oggetto di specifica istruttoria in occasione dell'esame del predetto documento contabile tenendo conto dei criteri richiamati nella citata pronuncia di questa Sezione.


4. Le misure correttive adottate invece non sono state adeguate a superare i rilievi che la Sezione aveva mosso in relazione alla corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità ed al conseguente ricalcolo del risultato di amministrazione sostanziale.

La Sezione in particolare aveva accertato la scorretta modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013, D.L. n. 66/2014 e D.L. n. 78/2015, percepite per gli esercizi antecedenti al 31 dicembre 2015.

Il controllo delle anticipazioni di liquidità si era reso necessario al fine di verificarne l'esatta contabilizzazione secondo i nuovi criteri di armonizzazione e la corretta determinazione della quota da accantonare al risultato di amministrazione, secondo il disposto dell'art. 187 del TUEL.

Ebbene, nel corso dell'istruttoria era emerso che l'Ente non aveva sterilizzato, attraverso idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione, la citata anticipazione che conseguentemente aveva comportato un non consentito aumento della capacità di spesa dell'Amministrazione.

La criticità riscontrata imponeva pertanto al Comune di Monteroduni l'adeguamento ai principi esposti dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella Pronuncia n. 33/SEZAUT/2015/QMIG e da questa Sezione




con Parere n. 125/2016/PAR del 15 settembre 2016.

In particolare, la Sezione delle autonomie di questa Corte, nella deliberazione richiamata, aveva affermato che "Onde evitare effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario che gli effetti dell'anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente "sterilizzati", per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse, provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all'importo della coeva anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge".

La Sezione delle Autonomie perviene, quindi, alla conclusione che l'anticipazione di liquidità, per il suo essere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente, sia "finalizzata esclusivamente al pagamento di debiti scaduti, non già anche al rimborso di se stessa".

Sotto il profilo delle misure correttive, volte nella fattispecie ad ottenere una corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del D.L. 8 aprile 2013, n.35 che garantisca l'integrale sterilizzazione degli effetti che esse producono sul risultato di amministrazione, era pertanto necessario che il Comune di Monteroduni provvedesse a stanziare, sin dall'esercizio di acquisizione delle anticipazioni, "nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità




incassate, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art.187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione della quota capitale rimborsata nell'esercizio. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa".

L'ente tuttavia si è limitato a ripianare solo a posteriori, ed a seguito dell'accertamento di questa Sezione, il disavanzo generato dall'erroneità del sistema di contabilizzazione adottato, peraltro qualificandolo come *"disavanzo tecnico di amministrazione"* e precisando che il medesimo *"può essere ripianato in 30 anni decorrenti dall'anno 2015"* e che, *"essendo già trascorsi tre esercizi, si ritiene corretto operare dividendo l'importo complessivo in 27 rate e non 30"*.

Sul punto la Sezione, innanzitutto, non può non rilevare la inconferenza del ricorso al concetto di *"disavanzo tecnico di amministrazione"* posto in essere dall'Amministrazione in relazione alla criticità accertata:

Questa Sezione in effetti aveva posto in rilievo come la scorretta contabilizzazione dell'anticipazione si fosse risolta in un non consentito aumento della capacità di spesa di importo pari proprio all'anticipazione che l'Amministrazione aveva mancato di sterilizzare secondo le modalità




descritte dalla Sezione delle Autonomie, senza operare alcun riferimento al concetto del disavanzo tecnico quale conseguenza esclusiva ed eventuale del riaccertamento straordinario dei residui.

Ma ciò che più rileva, da un punto di vista sostanziale, è che l'amministrazione, così operando, si è limitata a porre rimedio esclusivamente alla necessità di rimborsare l'anticipazione di liquidità percepita, senza avvedersi della non irrilevante circostanza che le spese sostenute nell'esercizio 2015 ed erroneamente coperte con l'anticipazione, stante il risultato contabile di amministrazione registrato, hanno determinato un ulteriore disavanzo da ripianare secondo le ordinarie modalità previste dal TUEL.

Pertanto, al fine di emendare il rendiconto dalla rilevata criticità, il Collegio ritiene necessario preliminarmente recuperare le spese non coperte precedentemente sostenute ed erroneamente coperte dall'anticipazione. L'eventuale disavanzo che ne consegue, come nella fattispecie registratosi, può essere suscettibile solo di ripiano con le modalità previste dal TUEL senza poter accedere al più lungo termine trentennale previsto per il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (estraneo alla rilevata criticità) o a quello, sempre trentennale, previsto per la restituzione delle anticipazioni di liquidità previsto dal D.L. n. 35/2013 e ss.mm. (in ogni caso necessario e correttamente posto in essere dall'Amministrazione con le misure correttive inviate).

In effetti, se si ha riguardo all'esercizio 2015, non può farsi a meno di rilevare che, ove l'ente avesse correttamente provveduto alla




h

registrazione dell'anticipazione, non avrebbe potuto disporre delle risorse, come invece accaduto, per sostenere nuove spese finanziate esclusivamente dall'anticipazione. Ne consegue che, escludendo l'anticipazione che di per sé deve rimanere neutrale, tali spese hanno generato un disavanzo cosiddetto ordinario, mai ripianato e che l'Amministrazione continua a non ripianare limitandosi a contabilizzare, con le misure correttive comunicate, esclusivamente il rimborso trentennale dell'anticipazione¹.

In altri termini l'amministrazione ha utilizzato le risorse rinvenienti dall'anticipazione per finanziare nuove spese, diversamente sprovviste della necessaria copertura. Inoltre ha ommesso di accantonare nel risultato di amministrazione le risorse, corrispondenti all'importo dell'anticipazione, necessarie alla restituzione della sorte capitale della stessa.

A seguito dell'accertamento delle suesposte criticità da parte di questa Sezione, nel rammentare che l'accesso alle anticipazioni di liquidità si configura come un debito assunto per far fronte a debiti pregressi, l'Ente avrebbe dovuto pertanto provvedere, oltre ad accantonare nel risultato di amministrazione le risorse necessarie al rimborso delle rate dell'anticipazione stessa, anche al ripiano del disavanzo ordinario



¹ Sotto questo profilo si coglie l'occasione per rammentare che "deve, inoltre, trovare adeguata contabilizzazione anche la quota di rimborso annuale dell'anticipazione rilevato che l'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza individuate ex-novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG).

"Appare, quindi, evidente che la copertura per le quote annuali di rimborso non può essere individuata nel predetto fondo anticipazione di liquidità nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e sostenibilità del debito pubblico sanciti dall'art. 97 della Costituzione" (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG).

originato dalle ridette spese sostenute in assenza di di legittima copertura finanziaria.

Consequenzialmente, l'amministrazione è tenuta ad integrare le misure correttive poste in essere, provvedendo alla copertura del disavanzo di amministrazione generato dalla scorretta modalità di contabilizzazione dell'anticipazione adottata con le modalità ordinarie previste dal TUEL.

P.Q.M.

la Sezione,

DICHIARA


i provvedimenti correttivi adottati da parte del Comune di Monteroduni, parzialmente idonei a rimuovere le irregolarità accertate da questa Sezione con Deliberazione n. 57/2018/PRSP depositata in data 3 maggio 2018 e notificata in pari data con nota prot.n. 1080.

ASSEGNA

ai sensi dell'art.148 bis del d.lgs. n.267/2000, il termine di 60 (sessanta) giorni affinché l'amministrazione provveda all'integrazione delle misure correttive poste in essere nei termini di cui in motivazione.

RACCOMANDA

di dare puntuale applicazione alla norma di cui all'art. 188, co. 1- quater TUEL in base alla quale agli enti locali che presentano un disavanzo di amministrazione è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo, con la sola esclusione delle spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi;





DISPONE


che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Monteroduni, affinché ne diano comunicazione al Consiglio Comunale.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2018.


Il Magistrato, relatore,
(Cons. Luigi Di Marco)

Il Presidente
(Mario Nispi Landi)



DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 ottobre 2018



DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dot. Davide Sabato)

